

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

CODICE IDENTIFICATIVO: M 1

La Sezione II - Trasparenza del presente documento è volta a garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Salvi i limiti specifici stabiliti, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

- in capo all'amministrazione, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto n. 33 del 2013, come revisionato dal D.lgs. 97/2016, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
- in capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'amministrazione, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni normative e programmate nell'apposita Sezione della Sottosez. del PIAO *Rischi corruttivi e Trasparenza*, deve adottare criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

L'Amministrazione ha assolto l'obbligo di predisporre sulla home page del proprio sito istituzionale la sezione: «**Amministrazione trasparente**» (art. 9 d.lgs. n. 33 del 2013), all'interno della quale debbono essere assoltte le pubblicazioni ed evidenziato il nominativo del RPCT e dei responsabili/referenti.

Normativa di riferimento	D.lgs. n. 33/2013 come revisionato dal D.lgs. n. 97/2016; Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. n. 190/2012; Capo V della L. n. 241/1990; Linee Guida delibera CIVIT' n. 50/2013 e relativi allegati; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); aggiornamento 2015; PNA 2016; aggiornamento 2017; aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022; Delibera AVCP n. 26/2013 e comunicati del Presidente dell'AVCP del 22/05/2013 con relative specifiche tecniche e del 13/06/2013; Linee guida ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28.12.2016. Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018
Caratteristiche	Misura "comune" a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.
Soggetti Responsabili	Giunta Comunale, per quanto di competenza; Tutti i Responsabili di area, ciascuno responsabile della elaborazione, trattazione, pubblicazione ed aggiornamento costante dei dati del settore di ispettiva appartenenza così come specificato nella sezione del presente piano dedicata alla trasparenza; RPCT, per quanto di competenza; Responsabile titolare potere sostitutivo, per quanto di competenza; Nucleo Valutazione, per quanto di competenza;
Modalità di attuazione	Attraverso la Sezione II del presente documento che disciplina la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati inerenti l'organizzazione e l'attività amministrativa secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre normative settoriali vigenti. Attraverso l'adempimento, da parte dei singoli Responsabili di area, degli obblighi di pubblicazione e comunicazione così come previsti nell'allegato rubricato "Obblighi di pubblicazione". Attraverso l'adempimento, da parte dei singoli Responsabili di area, degli obblighi di pubblicazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC n. 1310/2016. La pubblicazione dei dati, in caso di inerzia, è garantita con la previsione dello strumento dell'accesso civico e, qualora non adempiuto, mediante il ricorso al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo
Tempi di attuazione	La sezione Trasparenza prevede i tempi e i termini relativi agli adempimenti specifici ivi previsti.
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo performances	L'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce specifico obiettivo qualificato quale strategico; Monitoraggio su singoli atti in sede di controllo successivo di regolarità. Le violazioni sono valutate negativamente nella Relazione sulla Performance.

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA: CODICE DI COMPORTAMENTO

CODICE IDENTIFICATIVO:M2

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.

L'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

In esecuzione della richiamata normativa, il Comune di Gioia Tauro con deliberazione n. 203 del 18.12.2013 ha adottato un proprio codice di comportamento. Alla luce delle *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*, approvate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento di detta disciplina regolamentare, onde adeguarla alle sopravvenute innovazioni normative intervenute in materia e alle nuove esigenze di regolamentazione ad essa correlate.

Normativa di riferimento	Art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012; D.P.R.16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019, Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022; Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, dipendenti e collaboratori per l'osservanza; Responsabili di settore; U.P.D.; Nucleo valutazione per le incombenze di legge e quelle previste direttamente dal Codice di comportamento; Giunta comunale per l'approvazione; Nucleo di Valutazione per parere obbligatorio.
Modalità di attuazione	- il Comune di Gioia Tauro con deliberazione n. 203 del 18.12.2013 ha adottato il codice di comportamento di amministrazione, il quale nel corso del 2024 sarà aggiornato alle nuove Linee guida Anac del 2020; - integrazione di tutti gli schemi di atti utilizzati (bandi, contratti, lettere, ecc) con impegni specifici all'osservanza del Codice; - verifica del rispetto delle norme del codice da parte dei soggetti preposti.
Tempi di attuazione	- tempestiva per ogni innovazione legislativa; Integrazione atti di gestione: Immediata in occasione dei singoli affidamenti; Verifica: continua e costante in ordine alla verifica del rispetto delle norme del codice e tempestiva in ordine alle segnalazioni
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo Performance	L'osservanza delle disposizioni del Codice costituisce specifico obiettivo annuale. In particolare, l'aggiornamento del codice di comportamento adottato nel 2014 sarà previsto quale obiettivo di performance attinente alla prevenzione della corruzione per il 2024; - in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" mediante raffronto fra segnalazioni effettuate e procedimenti avviati; - in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; Le violazioni sono sanzionate quale illecito disciplinare dall'UPD e valutate negativamente nella performance individuale ed evidenziate nella Relazione sulla Performance.

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA: ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE RISCHIO DI CORRUZIONE – ROTAZIONE C.D. ORDINARIA E ROTAZIONE STRAORDINARIA

CODICE IDENTIFICATIVO: M 3

La dotazione organica dell'ente presenta condizioni di gravi criticità che non consentono, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione c.d. "ordinaria" per i responsabili di settore - titolari di incarichi di p.o. Come meglio chiarito nel paragrafo dedicato a detta misura di prevenzione (cfr. paragrafi 2.7. - 2.7.1.), non esistono, infatti, all'interno dell'Ente, figure professionali perfettamente fungibili, né vi sono le condizioni organizzative per dare attuazione a tale misura.

In ogni caso l'amministrazione valuterà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

L'Ente, comunque, ricorrendone i presupposti, darà applicazione al principio della cd. Rotazione straordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. l quater, D.lgs. n. 165/2001 e della deliberazione ANAC 215/2019, nonché dalla deliberazione Anac n. 345-2020, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Invero, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e/o di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva a carico di un dipendente, ferma restando la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare fino a conclusione del procedimento penale con sentenza definitiva, l'organo competente è tenuto ad effettuare una attenta valutazione del caso concreto, procedendo, all'esito, con atto motivato:

- per il personale titolare di p.o. alla decisione sulla revoca dell'incarico in essere o all'attribuzione di altro incarico;
- per il personale non dirigente: all'assegnazione ad altro ufficio o servizio.

Normativa di riferimento	Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012; art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.lgs 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022; Delibera ANAC 215/2019; Delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020.
Caratteristica	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore e Sindaco. In ossequio alla delibera Anac n. 345-2020 soggetto competente ad adottare atti motivati per la rotazione straordinaria dei titolari di p.o. è il Sindaco; per i dipendenti non titolari di p.o. soggetto competente è il Responsabile del Settore in cui il dipendente è incardinato.
Modalità attuazione	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi di P.O. dell'Ente secondo i criteri sopra indicati con la previsione, ove possibile, di modalità di attuazione della rotazione. Adozione dei medesimi criteri in ordine alla revoca o all'assegnazione di incarico diverso in caso di procedimento penale sia per i responsabili titolari di P.O che per i dipendenti. Adozione di apposite dichiarazioni con l'indicazione esplicita delle condizioni ostative all'atto dell'attribuzione dell'incarico.
Tempi di attuazione	Decorrenza immediata dall'approvazione del presente documento per tutti i settori che gestiscono processi ad elevato (critico) rischio. Costante in corso di anno mediante obbligo dei dipendenti e responsabili di comunicazione apertura procedimenti penali (rinvio a giudizio o atto equipollente)
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo Performance	Reportistica in sede di verifica di attuazione delle prescrizioni del presente documento e valutazione motivazioni a sostegno inapplicabilità misura.

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA: MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

CODICE IDENTIFICATIVO: M 4

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. L'art. 1, comma 41, della L. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241 del 1990, rubricato "*Conflitto di interessi*" che stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La norma contiene due prescrizioni, l'una relativa alla previsione di un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, l'altra relativa alla previsione di un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti; inoltre persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione, sia essa endoprocedimentale o meno, del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e previste dal codice di comportamento comunale nonché quelle in cui si manifestino "*gravi ragioni di convenienza*" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

Il conflitto d'interesse coinvolge di norma anche il RPCT in materia di composizione dell'U.P.D. e del Nucleo di valutazione, nella titolarità di incarichi di responsabile di settore e di posizione organizzativa e/o specifici servizi nonché nella composizione della delegazione trattante di parte pubblica.

Normativa di riferimento	Art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012; Art. 6 bis L. 241/1990 (introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. 190/2012); Artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022; Circolari / direttive ANAC
Caratteristica	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, U.P.D., R.P.C.T., Nucleo di Valutazione, Sindaco, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Qualora si verifichi un caso che concretizzi la fattispecie del conflitto di interessi il dipendente informa per iscritto immediatamente il proprio Responsabile Titolare di P.O., a cui è rimessa la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d'interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa ai fini della partecipazione alla decisione o al procedimento. Valutata nel merito l'istanza, il Responsabile Titolare di P.O. comunica per iscritto la decisione al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività ed il dipendente è tenuto ad attenersi. Nella medesima comunicazione, ove venga ravvisato il conflitto di interessi, assegna le necessarie attività ad altro dipendente e dà atto dell'avvenuta astensione del dipendente e della relativa motivazione negli atti del procedimento. Per i Responsabili decide il Segretario Comunale. Per il Segretario, Responsabile della prevenzione della Corruzione, il Sindaco. Tutti i casi di astensione sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Tempi di attuazione	Tempestiva per ogni caso manifestato e per eventuali segnalazioni di inottemperanza; Annuale per le comunicazioni al RPCT Annuale in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure"
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo Performance	Attraverso il raffronto tra le segnalazioni ricevute e le determinazioni assunte; - in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; L'osservanza delle disposizioni inerenti all'astensione in ipotesi di conflitto di interesse costituisce specifico obiettivo. La violazione sostanziale della norma integrata con il compimento di un atto illegittimo ovvero con la mancata astensione costituisce responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA - CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE INCARICHI - IPOTESI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI ED AMMINISTRATIVI DI VERTICE

CODICE IDENTIFICATIVO: M 5

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Normativa di riferimento	D.Lgs. n. 39/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018; Circolari / direttive ANAC; Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022.
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti responsabili	Responsabili di settore, U.P.D., R.P.C.T., Nucleo di valutazione, Sindaco, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Per ogni incarico di responsabilità o di vertice, acquisizione di autocertificazione e verifica da parte del Soggetto che conferisce l'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013, ovvero dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità; Obbligo del soggetto conferente l'incarico di trasmissione delle dichiarazioni richieste ed acquisite e delle verifiche effettuate al R.P.C.T. che gestisce il procedimento di contestazione nelle ipotesi di situazione di incompatibilità.
Tempi di attuazione	Tempestiva: all'atto dell'incarico mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; Annuale in caso di incarichi pluriennali.
Indicatori di attuazione	Annuale in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure". L'inosservanza delle disposizioni inerenti le ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità costituiscono specifico obiettivo, con specifica previsione legislativa di nullità degli atti e dei contratti di conferimento degli incarichi in violazione e con la previsione di specifiche sanzioni.
Coordinamento Ciclo Performances	La violazione sostanziale della norma integrata con il compimento di un atto illegittimo ovvero con la mancata o falsa autocertificazione costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA ATTIVITÀ: SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).

CODICE IDENTIFICATIVO: M 6

L'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001 prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla innanzi specificata normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Normativa di riferimento	Art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2000; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016; aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022.
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore ed interessati alle procedure di affidamento di cui sopra,
Modalità di attuazione	• Previsione di una clausola standard <i>anti pantouflage</i> da inserire a cura dei Responsabili di PO: - nei contratti di assunzione del personale divieto di prestare attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente, pena l'azione di risarcimento contro l'ex dipendente; - nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; • Obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma, pena l'esclusione dalla procedura medesima; • Apposita dichiarazione da parte dei titolari di P.O. da pubblicare in Amministrazione trasparente.
Tempi di attuazione	Tempestiva per ogni incarico conferito e/o contratto stipulato.
Indicatori di attuazione	L'osservanza dell'obbligo costituisce specifico obiettivo. Verifica in sede di controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti.
Coordinamento Ciclo Performances	La violazione sostanziale della norma integrata con la mancata acquisizione delle dichiarazioni costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziate nella Relazione sulla Performance

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

CODICE IDENTIFICATIVO: M 7

L'articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

Normativa diriferimento	Art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001- P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022.
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore e responsabili interessati al procedimento di nomina, U.P.D., R.P.C.T, Nucleo di valutazione, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Adeguamento atti organizzativi comunali inerenti criteri e modalità per la formazione delle commissioni e direttive interne per la verifica dell'assenza di condanne per i soggetti destinatari di incarichi. Per ogni incarico, obbligo del Responsabile che provvede al conferimento dell'incarico di acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa. Il Responsabile conferente gestisce il procedimento di verifica delle dichiarazioni e relativi provvedimenti consequenziali.
Tempi di attuazione	Tempestiva: all'atto dell'incarico mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause ostative e la verifica dichiarazioni
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo Performances	L'osservanza dell'obbligo di verifica dell'assenza di sentenza di condanna costituiscono specifico obiettivo. Verifica ulteriore in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; La violazione sostanziale della norma integrata con la mancata acquisizione delle dichiarazioni costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA: INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI - CRITERI E PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO: M 8

L'articolo 53, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che “il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. Il comma 6 della predetta disposizione normativa precisa fra l'altro che tale disciplina si applica “ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno”,

La disciplina appena richiamata è frutto delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2012 al regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Rimane estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.

Normativa di riferimento	Art. 53, comma 3-bis, del D.lgs n. 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017 e aggiornamento 2018; Circolari direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022.
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, Segretario comunale, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Il Comune di Gioia Tauro con deliberazione di G.C. n. 60 del 06.11.2015 ha adottato il regolamento comunale per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti e dei responsabili ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001. Si ricorda la responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.
Tempi di attuazione	Tempestiva
Indicatori di attuazione	Verifica degli incarichi segnalati, richiesti ed autorizzati in sede di monitoraggio attuazione misure PTPCT
Coordinamento Ciclo Performances	Annuale in sede di monitoraggio inerente alla verifica sull'attuazione delle misure attraverso la verifica degli incarichi richiesti ed autorizzati. La violazione sostanziale della norma integrata con l'autorizzazione di incarichi vietati costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI – WHISTLEBLOWER

CODICE IDENTIFICATIVO: M 9

La misura di prevenzione della corruzione in oggetto è compiutamente definita dall'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 51, modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017)

Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna.

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

La disposizione prevede la tutela dell'anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower e la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nella norma.

L'anonimato è tutelato al fine di evitare che il denunciante ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Il coordinamento è attuato con la sottrazione al diritto di accesso in quanto il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione espressa. Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. L'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

La norma prevede altresì il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower con conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Per quel che riguarda le modalità di gestione delle segnalazioni, le Linee guida adottate in materia dall'ANAC nel 2021 prevede che in alternativa alle procedure informatizzate l'amministrazione possa motivatamente utilizzare "canali e tecniche tradizionali" da disciplinare nel PTPCT, ivi compresa la "trasmissione cartacea della segnalazione in busta chiusa" indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata/personale". Con riguardo alle segnalazioni pervenute mediante canali diversi dalla procedura informatica, l'ANAC ritiene opportuno che queste siano protocollate in apposito registro riservato.

Normativa di riferimento	Art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 30/11/2017 n. 179; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016 e Aggiornamento 2017 e aggiornamento 2018 Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021 recante "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022.
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	R.P.C.T, U.P.D., Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Il comune di Gioia Tauro ha attivato una piattaforma informatica di acquisizione delle segnalazioni che è raggiungibile seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente » Altri Contenuti » Prevenzione della corruzione » Segnalazioni di illecito - whistleblower, al seguente link: http://trasparenzagioiatauro.asmenet.it/index.php?action=index&p=1502

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

Tempi di attuazione	Aggiornamento in seguito all'emanazione di apposite linee guida dall'autorità. Adempimenti tempestivi per ogni segnalazione.
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo Performances	La violazione sostanziale della norma integrata con l'assenza di riservatezza, ovvero con qualsivoglia forma di discriminazione costituisce responsabilità disciplinare suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA – FORMAZIONE DEL PERSONALE

CODICE IDENTIFICATIVO M 10

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano triennale della formazione, uno specifico programma di formazione settoriale in materia anticorruzione.

L'ANAC in sede di aggiornamento 2015, richiamato dal PNA 2016, ha ribadito il ruolo strategico della formazione: occorre assicurare una formazione più mirata sia con riferimento alle categorie di destinatari da formare in maniera differenziata rispetto al ruolo, sia in relazione ai contenuti per le diverse fasi relative all'analisi di contesto esterno e interno, alla mappatura dei processi, all'individuazione e valutazione del rischio, all'identificazione delle misure, ai profili relativi alle diverse tipologie di misure.

Si è ritenuto opportuno individuare due livelli formativi: la formazione base e la formazione tecnica.

La formazione base, destinata a tutto il personale che opera nelle aree individuate a rischio dal presente piano ed ai collaboratori del Comune a qualsiasi titolo e finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento al Codice di comportamento e disciplinare. E' organizzata attraverso incontri con i collaboratori comunali e i Responsabili titolari di P.O. che, a loro volta, provvederanno alla formazione in house del restante personale.

La formazione tecnica, destinata al R.P.C.T. ed ai Responsabili titolari di P.O. che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio, alto e altissimo e finalizzata a garantire una formazione specialistica per tali soggetti, è organizzata attraverso appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto, sia dal R.P.C.T. sia da docenti esterni all'amministrazione per il Responsabile medesimo. La misura prevede attività formative per gli anni di valenza del Piano. L'ente garantisce, proprio a causa della inapplicabilità della misura della rotazione, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività a rischio, nonché al personale di nuova assunzione nel settore "a rischio" il livello di formazione base mediante affiancamento - ove possibile - di personale esperto interno (tutoraggio). Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012, art. 7 bis del D.lgs 165/2001, D.P.R. 70/2013, Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016 , aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura specifica in quanto differenziata in relazione al ruolo che i dipendenti svolgono nell'ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo
Soggetti Responsabili	R.P.C.T. Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Attuazione di specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i livelli sopra indicati, previa individuazione fabbisogni formativi e di criteri di selezione del personale a cura del R.P.C.T. Attività formativa per i responsabili titolari di PO e per il personale operante nelle attività a rischio e sulle materie in esso trattate o che abbiano con esso relazione. Attività formativa in house per tutto il restante personale a cura di ciascun responsabile di settore coordinato dal RPCT. Gli eventuali costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione, stante l'obbligatorietà, non si computano nel tetto massimo della spesa
Tempi di attuazione	Verifica assolvimento annualmente in sede di monitoraggio
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo Performances	La previsione di specifica formazione e la partecipazione all'attività formativa costituisce obbligo per il RPCT e per il dipendente e l'inottemperanza è suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento. Costituisce inoltre specifico obiettivo la cui inottemperanza è suscettibile di valutazione negativa nella performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARDS DI COMPORTAMENTO (PATTI DI INTEGRITA' O DI LEGALITA')

CODICE IDENTIFICATIVO M 11

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

La ex A.V.C.P., con determinazione n. 4 del 2012, si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)."

Normativa di riferimento	Art. 1, comma 17, della legge 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016 ,aggiornamento 2017 , aggiornamento 2018, Circolari/ direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura specifica per gli affidamenti dei servizi, lavori e forniture; comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Soggetti Responsabili	Responsabili interessati alle procedure di affidamento, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Con delibera della Giunta comunale n. 14 del 02.02.2023 il Comune di Gioia Tauro ha approvato il Protocollo d'intesa con la Prefettura di Reggio Calabria per la prevenzione ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione della 'Ndrangheta nell'ambito della realizzazione degli interventi inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari.
Tempi di attuazione	Tempestiva per ogni procedura di affidamento e con indicazione avvenuto adempimento in occasione del monitoraggio attuazione misure PTPCT
Indicatori di Attuazione	L'applicazione del Protocollo di legalità costituisce obbligo per il Responsabile di settore competente.
Coordinamento Ciclo Performances	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e di valutazione della performance

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE CODICE IDENTIFICATIVO - M 12

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione ed al fine di assicurare l'emersione dei fenomeni corruttivi è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.

Normativa di riferimento	Convenzione Nazioni Unite sulla corruzione - Titolo II (misure preventive) artt. 5 e 13 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018, e Circolari/ direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura specifica
Soggetti Responsabili	R.P.C.T Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di un avviso di aggiornamento del Piano Anticorruzione, prima dell'adozione della Sottosezione - Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO da parte della Giunta Comunale al fine di consentire la partecipazione attiva della cittadinanza. Predisposizione di strumenti di comunicazione e/o di ascolto, attraverso il sito internet istituzionale, per ricevere eventuali segnalazioni da parte della società civile.
Tempi di attuazione	Annuale ed con indicazione avvenuto adempimento in occasione del monitoraggio attuazione misure PTPCT
Indicatori di attuazione Coordinamento Ciclo Performances	Annuale in occasione del monitoraggio inerente la verifica sull'attuazione delle misure L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.

Allegato A.3. - SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA MISURA - CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI NEI TERMINI PREVISTI.

CODICE IDENTIFICATIVO M 13

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Con specifico riferimento al rischio di corruzione, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia.

Tale anomalia deve essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di area in modo da:

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate misure correttive;

L'art. 2 della Legge 241 del 1990, come modificata dall' art. 1 del D.L. 5/2012, dispone che ove un procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo).

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); aggiornamento al Piano anticorruzione 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, Titolare potere sostitutivo, R.P.C.T;
Modalità di attuazione	La misura viene attuata dai Responsabili di settore che devono osservare i termini di conclusione dei procedimenti. I Responsabili di settore provvedono inoltre al monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione, di cui danno conto nella relazione annuale da trasmettere al RPCT (All. A.5.). L'implementazione della misura viene sottoposta a verifica in occasione dei controlli interni ed attraverso il monitoraggio annuale dei tempi procedurali verificando le segnalazioni per mancato rispetto dei tempi, le richieste di danno o indennizzo da ritardo, l'intervento del titolare del potere sostitutivo e le nomine di commissario ad acta.
Tempi di attuazione	Tempestiva per ogni procedimento
Indicatori di attuazione	Verifica in sede di controllo successivo sugli atti, qualora ricorra la fattispecie ed annualmente in sede di monitoraggio sull'attuazione misure.
Coordinamento Ciclo performances	L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance individuale ed evidenziata nella Relazione sulla Performance

SCHEDA MISURA - MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI NEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

CODICE IDENTIFICATIVO M 14

L'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 9, lett. b) legge n. 190/2012; P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura generale in grado di incidere sul sistema complessivo della prevenzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione e coinvolgendo i processi indifferentemente dall'area di appartenenza
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, Responsabile dei controlli interni, Nucleo di valutazione, R.P.C.T,
Modalità generiche di attuazione	Compatibilmente con la dotazione organica dell'ufficio/servizio e qualora si fosse in presenza di adeguate professionalità, il soggetto firmatario del provvedimento finale deve essere distinto dal responsabile del procedimento. Tutti i Responsabili sono chiamati a relazionare al R.P.C.T circa la possibilità di introdurre l'intervento organizzativo di cui sopra . La misura è attuata anche mediante l'applicazione delle disposizioni in materia di controlli interni in applicazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012
Modalità specifiche di attuazione per tipologia di procedimento	1. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI NATURA INERENTI ALLE ATTIVITÀ AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE I procedimenti concernenti le attività ad elevato rischio di corruzione, fatte salve le ipotesi previste dalla legge di silenzio assenso o rigetto, devono essere conclusi con provvedimenti espresi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta etc.) salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione giuntale o consiliare. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 241/1990, il responsabile di area / titolare posizione organizzativa <i>“se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”</i>. I provvedimenti conclusivi: - devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso. - devono essere sempre motivati specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse ; - devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune) o, comunque, in caso di utilizzo, specificarne il significato. E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Ciò per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti; - di norma, laddove possibile, il soggetto istruttore della pratica (responsabile di

	procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale, al fine dell'applicazione del principio di buon andamento ed imparzialità. Le decisioni inerenti alle attività a rischio devono essere attuate rispettando le norme dettate per i singoli procedimenti contenute in disposizione normative sia di rango legislativo che regolamentare. 2 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI NATURA INERENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA E/O AGEVOLAZIONI DI QUALUNQUE NATURA Natura del contributo. Occorre preliminarmente chiarire che il concetto di contributo di natura sociale può manifestarsi in una duplice accezione, ossia in una elargizione di una somma di denaro a favore di qualcuno ovvero in un esonero dal pagamento di una somma di denaro che un soggetto avrebbe dovuto pagare. In entrambe i casi si è in presenza di una di utilizzo di risorse pubbliche e come tale la disciplina che di seguito viene enunciata trova applicazione per entrambe le ipotesi. I procedimenti amministrativi preordinati all'erogazione dei contributi di natura socio-economica dovranno uniformarsi allo specifico regolamento comunale adottato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 17.06.2014. 3 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI NATURA INERENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI A SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO La legge n. 190/2012 sottolinea testualmente come l'attività di elargizione di contributi costituisce attività a rischio. L'art. 12 della L. n. 241/1990 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici o privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. È necessario quindi per neutralizzare ogni potenziale rischio predisporre una rigida predeterminazione di criteri sulla base dei quali l'elargizione del contributo sia meramente automatico così anestetizzando di fatti il pericolo di eventuali accordi collusivi di natura corruttiva. Al riguardo, il Comune di Gioia Tauro si è dotato di una specifica disciplina regolamentare. Ne consegue che i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione di contributi ed ausili finanziari a soggetti senza scopo di lucro dovranno uniformarsi al richiamato regolamento comunale adottato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 17.06.2014.
Tempi di attuazione	Tempestiva per ogni procedimento
Indicatori di attuazione	Verifica scostamento parametri scheda in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa;
Coordinamento ciclo performance	L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance individuale e nella Relazione sulla Performance

SCHEDA MISURA: CONTROLLI

CODICE IDENTIFICATIVO: M 15

L'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

L'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

L'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Il Comune di Gioia Tauro, in ossequio alle suddette previsioni di legge, -nella seduta del con deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2012 ha approvato il "Regolamento dei controlli interni" successivamente sostituito, ai fini di aggiornarlo alle modifiche legislative intervenute, dall'omologo Regolamento approvato giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 08.06.2020.

L' ANAC richiede espressamente in sede di relazione annuale l'integrazione tra gli strumenti di controllo e le misure anticorruzione

Normativa di riferimento	Legge 190/2012; P.N.A.; aggiornamento al piano anticorruzione 2015; PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018, D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente;
Soggetti responsabili	Responsabili di settore; responsabili di procedimento; Segretario comunale
Modalità di attuazione	Apposizione del parere preventivo di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale. Apposizione del visto contabile sulle determinazioni di spesa. Controlli interni mediante check list ai sensi del regolamento comunale
Tempi di attuazione	In relazione ad ogni singolo procedimento di adozione delle delibere/determinazioni. Secondo le scadenze previste dal regolamento.
Indicatori di attuazione	Presenza dei pareri sulle deliberazioni di Giunta Comunali, presenza del visto contabile sulle determinazioni
Coordinamento ciclo performance	Costituisce specifico obiettivo la cui inottemperanza sarà da valutare ai fini della performance individuale ed evidenziata nella relazione sulla performance.

SCHEDA MISURA: ARBITRATO
CODICE IDENTIFICATIVO M 16

La misura viene attuata mediante l'indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.

L'art. 213 del D. Lgs. 36/2023, testualmente dispone ai seguenti commi:

“1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”.

Normativa di riferimento	L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 36/2023, Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016 Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC, PNA 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura generale che coinvolge i processi relativi all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, indifferentemente dall'area di appartenenza
Soggetti Responsabili	Ciascun Responsabile di Settore per competenza.
Modalità di attuazione	Il Responsabile competente per settore, qualora ritenga opportuno, per la tipologia di procedimento, di avvalersi del ricorso all'arbitrato, è tenuto a predisporre apposita proposta di autorizzazione in tal senso, debitamente motivata, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale. Solo in presenza di tale motivata autorizzazione può utilizzare l'inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, in quanto il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione e tali pregressi atti sono nulli.
Tempi di attuazione	Immediata a decorrere dall'approvazione del presente documento, e annualmente con la medesima scadenza e indicazione avvenuto adempimento in occasione della relazione annuale al R.P.C.T.
Indicatori di attuazione CoordinamentoCiclo Performances	Il ricorso all'arbitrato, privo dei presupposti legislativi ed autorizzatori, costituisce illecito disciplinare. L'attuazione della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance individuale e nella Relazione sulla Performance al fine dell'effettivo collegamento e coordinamento con il relativo Ciclo.